



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/07/2023 (punto N 3)

Delibera

N 736

del 03/07/2023

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Michele MAZZONI

Direttore Michele MAZZONI

Oggetto:

Disposizioni in merito alla esperibilità di operazioni di partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale e di finanza di progetto concernenti i beni immobili da parte Enti del Servizio Sanitario regionale e degli Enti o Agenzie regionali istituiti ai sensi degli articoli 50 e 51 dello Statuto. Revoca delibera 1555 del 9 dicembre 2019

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Stefano BACCELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	ALLEGATO A

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

e797d845770d0d651369be74c6ad64222e5ddb57ca2e4754e8e25c6617b379f5

LA GIUNTA REGIONALE

considerato che la Regione Toscana per perseguire le finalità di cui all'articolo 4 dello Statuto esercita le funzioni amministrative attraverso gli uffici della Giunta regionale oppure attraverso enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale;

rilevato, con riferimento alla tutela della salute, che la Regione Toscana, ai sensi del Decreto Legislativo dicembre 1992, n. 502, esercita le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, determinando i principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette aziende unità sanitarie locali ed aziende ospedaliere, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie;

richiamata, in particolare, la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" nella quale sono dettate, tra l'altro, disposizioni in tema di:

- organizzazione e ordinamento del servizio sanitario regionale;
- criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere-universitarie;
- patrimonio e contabilità delle aziende sanitarie;
- erogazioni delle prestazioni;

rilevato come nel corso dell'ultimo decennio si sia assistito ad un ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli Enti del Servizio Sanitario regionale, all'attivazione di partenariato pubblico privato inteso quale fenomeno di cooperazione fra il settore pubblico e gli operatori privati nella realizzazione di attività rivolte a coniugare il perseguimento di finalità di interesse pubblico;

considerato che il partenariato pubblico-privato - con particolare riferimento a quello di tipo contrattuale, comprendente le figure della concessione, della locazione finanziaria, del contratto di disponibilità nonché altri contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione - possa rivelarsi una valida forma di cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici per l'erogazione dei servizi e la realizzazione degli investimenti;

vista la parte IV del D. Lgs. n. 50/2016, ed in particolare gli artt. n. 180 – 183, che disciplinano i contratti di partenariato pubblico-privato (PPP) e la finanza di progetto, nonché il Libro IV del D. Lgs. 36/2023 "Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni";

rilevato, come si evince dalla disciplina normativa sopra richiamata, che il partenariato pubblico privato sia un'operazione economica in cui ricorrono le seguenti condizioni:

- tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati viene instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;
- il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi viene allocato in capo al soggetto privato;

rilevato inoltre che, alla luce delle indicazioni fornite da Eurostat con la decisione dell'11 febbraio 2004 in merito alla contabilizzazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato, le suddette operazioni non sono classificate come attivo patrimoniale pubblico e pertanto sono registrate fuori bilancio delle Amministrazioni Pubbliche (off balance), qualora vengano rispettate le seguenti due condizioni: 1) il partner privato si assume il rischio di costruzione, 2) il partner privato si assume almeno uno dei due rischi seguenti, o quello di disponibilità e/o quello di domanda;

considerato inoltre che la Giunta regionale, con propria Deliberazione 9 dicembre 2019 n. 1555 *“Disposizioni in merito alla esperibilità di operazioni di partenariato pubblico-privato e di finanza di progetto”*, in considerazione della possibilità che le operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) e di finanza di progetto divengano rilevanti ai fini del rispetto dei limiti di indebitamento da parte delle aziende e degli enti del S.S.R., stante quanto previsto dall'articolo 30 bis della LR 40/2005 sopra richiamata, ha previsto che l'avvio di procedure per la realizzazione di tali operazioni siano sottoposte a preventiva autorizzazione da parte della Regione;

considerato che le suddette argomentazioni possono estendersi più in generale a qualsiasi proposta di PPP concernente beni immobili che abbia incidenza sul bilancio regionale anche per la spesa corrente oltre che per la spesa in conto capitale;

considerato inoltre che dal 2016 la Regione Toscana - nella sua funzione di Soggetto Aggregatore ai sensi del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014 n. 89, designato con Delibera di Giunta regionale 22 dicembre 2014 n. 1232 - ha attivato strumenti di acquisto che possono essere utilizzati dalle amministrazioni e dagli enti che insistono sul territorio regionale, aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica e gas, le categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018, servizi e forniture in ambito informatico, attraverso i quali sono definiti i costi e i livelli di erogazione delle prestazioni a valenza regionale;

Ritenuto opportuno sottoporre a preventiva autorizzazione l'avvio di partenariati pubblico-privato, da parte degli Enti del Servizio Sanitario regionale e degli Enti o Agenzie regionali istituiti ai sensi degli articoli 50 e 51 dello Statuto, funzionale a realizzare opere e ad erogare servizi mediante instaurazione di rapporti di partenariato affinché i finanziamenti suddetti non siano utilizzati per limitare il trasferimento del rischio all'operatore privato. La suddetta autorizzazione è finalizzata a verificare che i partenariati suddetti non producano indebitamento, che gli eventuali servizi resi dal partner privato non siano inferiori ai livelli individuati dagli strumenti di acquisto regionali in essere e non abbiano costi superiori rispetto a quelli ivi individuati;

Valutata la necessità di istituire un gruppo di lavoro, da individuarsi di volta in volta con approvazione del CD, gruppo dedicato alle valutazioni sopra descritte e a predisporre indicazioni operative alle amministrazioni proponenti per il perfezionamento della richiesta di approvazione;

Atteso che la richiesta in merito alla esperibilità di operazioni di partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale e di finanza di progetto concernenti i beni immobili da parte Enti del Servizio Sanitario regionale e degli Enti o Agenzie regionali istituiti ai sensi degli articoli 50 e 51 dello Statuto sia da indirizzarsi al Direttore Generale della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 29/06/2023;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- 1 Di stabilire che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, gli Enti del Servizio Sanitario regionale e le Agenzie/Enti istituiti ai sensi degli articoli 50 e 51 dello Statuto regionale possano intraprendere operazioni di partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale e di finanza di progetto concernenti i beni immobili - ivi compreso, dunque, concessioni, finanza di progetto, locazione finanziaria, contratti di disponibilità - solo previa autorizzazione della Giunta Regionale, da fornirsi con apposita deliberazione;
- 2 di approvare l'Allegato A *“Istruzioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione all'avvio di operazioni di partenariato pubblico privato di tipo contrattuale e di finanza di progetto concernenti i beni immobili e per le attività di valutazione da parte del Gruppo di Lavoro”* che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3 di stabilire che le richieste di autorizzazione, sottoscritte dal legale rappresentante Direttore Generale dell'azienda sanitaria o dell'ente richiedente, dovranno essere inoltrate al Direttore Generale della Giunta Regionale corredate da idonea documentazione tecnica, che consenta di valutare se le operazioni di partenariato pubblico privato proposte siano o meno configurabili come indebitamento per il soggetto

proponente e che il livello prestazionale e di costi sia corrispondente a quello rinvenibile dagli strumenti di acquisto messi a disposizione delle Amministrazioni dalla Regione Toscana stessa e in mancanza che sia effettuata una valutazione che confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato pubblico privato con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto, come previsto nell'Allegato A.

- 4 di prevedere che le proposte siano istruite con le modalità previste nell'allegato A ; in relazione a ciascuna operazione di partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale e di finanza di progetto concernenti i beni immobili, sulla base della tipologia di operazione e all'Ente cui la stessa è riferita;
- 5 di revocare la Delibera di Giunta regionale 9 dicembre 2019 n. 1555 in quanto sostituita dalla presente;
- 6 di procedere con la comunicazione del presente provvedimento agli Enti del Servizio Sanitario regionale e alle Agenzie e agli Enti istituiti ai sensi degli articoli 50 e 51 dello Statuto;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
Michele MAZZONI

Il Direttore
Michele MAZZONI